



**Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia - Milano
Quarta Sezione**

LA PRESIDENTE

Visto l'art. 4 d.l. n. 28/2020, convertito con legge n. 70/2020;

Visto l'art. 84 d.l. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020;

Viste le Linee guida del Presidente del Consiglio di Stato, pubblicate il 25 maggio 2020;

Ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti intesi a facilitare l'applicazione della predetta disposizione e l'ordinato svolgimento delle udienze, di merito e camerali, in caso di richiesta di discussione orale;

DECRETA

1) Le discussioni orali:

– saranno fissate – dapprima per le cause da trattare in camera di consiglio e poi per le cause di merito – in coda all'udienza da remoto senza discussioni orali ex art. 84 d.l. n. 18/2020, convertito con l. n. 27/2020;

– avranno inizio all'orario che sarà comunicato dalla Segreteria, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze;

– per ciascuna causa da discutere sarà stabilito un orario individuale che si cercherà, anche con la collaborazione dei difensori, di rispettare il più possibile;

– tendenzialmente, la discussione verterà su specifici punti che il Collegio riterrà meritevoli di approfondimenti e la durata sarà in linea di massima predeterminata e comunicata ai difensori.

2) Non si ammetteranno deroghe ai termini di presentazione delle istanze di discussione da remoto. In caso di istanze tardive, la parte che ha presentato l'istanza sarà invitata a confermarla, con conseguente possibilità – da valutare da parte della presidente, anche sulla base delle osservazioni delle altre parti – di rinvio a successiva udienza, ovvero a comunicare la rinuncia alla discussione, con conseguente passaggio in decisione della causa sugli scritti, ai sensi dell'art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020.

3) La presentazione di note sostitutive della discussione orale non è, ovviamente, come pure chiarito dalle Linee guida del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2020 (art. 3, rubricato: «*Rapporto della nuova disposizione con l'art. 84 del d.l. n. 18/2020*»), cumulabile con la discussione orale, sicché i difensori sono invitati al tempestivo esercizio dell'opzione fra le due modalità e alla tempestiva comunicazione, mediante atto depositato contenente indicazioni chiare, della modalità prescelta. Si precisa che, nel caso in cui nessuna delle parti abbia richiesto la discussione orale (e che pertanto sono regolate interamente dall'art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020), non si terrà conto – sia ai fini della presenza in udienza, sia per quanto attiene ai termini di deposito – di richieste di passaggio in decisione sugli scritti in cui il difensore richiami l'art. 4 d.l. n. 28/2020, convertito con legge n. 70/2020.

4) L'eventuale rinuncia alla discussione orale da parte del difensore che ne ha fatto istanza non comporta che i difensori delle altre parti, i quali abbiano aderito allo svolgimento dell'udienza ex art. 4, non possano discutere oralmente da remoto, salvo che siano essi stessi a volervi rinunciare.

5) Le opposizioni alla discussione orale devono essere motivate.

6) Al fine di rendere più agili le operazioni preliminari alla discussione, saranno inviate ai difensori dalla Segreteria l'informativa sulla privacy e il testo delle

dichiarazioni che, secondo l'art. 4, vanno rese sia con riguardo all'adesione alla modalità dell'udienza da remoto, sia con riguardo agli impegni che il difensore deve assumersi sotto la propria responsabilità; all'inizio della trattazione, il segretario di udienza, dopo l'identificazione dei difensori, chiederà a ciascuno di essi di confermare di aver letto quanto comunicato e di esprimere la propria adesione.

7) Si raccomanda ai difensori di non disconnettersi direttamente dall'applicazione TEAMS, alla fine della discussione, e di attendere che l'operazione di "accompagnamento all'uscita" sia effettuato dal segretario di udienza o dal moderatore tecnico.

8) Le indicazioni che precedono saranno valide fino al perdurare dell'applicazione della disciplina processuale di cui al su menzionato art. 4 d.l. n. 28/2020, convertito con legge n. 70/2020, incluse eventuali proroghe.

Bologna, 1 luglio 2020

LA PRESIDENTE DELLA SEZIONE

cons. Rosalia Maria Rita Messina